



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI ALLEGATI ALLE DELIBERE N. 21326 E N. 21327 DEL 9 APRILE 2020, ADOTTATE AI SENSI DELL'ART. 120, RISPETTIVAMENTE COMMI 2-BIS E 4-BIS, DEL D. LGS. N. 58 DEL 1998, COME SUCCESSIVAMENTE SOSTITUITI CON LE DELIBERE N. 21352 DEL 6 MAGGIO 2020 E N. 21404 DEL 17 GIUGNO 2020, NONCHÉ CON LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 34 DEL 16 LUGLIO 2020

IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE *CORPORATE GOVERNANCE*

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e le successive modificazioni e integrazioni (“TUF”);

VISTI in particolare gli articoli 120 e ss. del TUF;

VISTO il Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (“Regolamento Emittenti”);

VISTI in particolare gli artt. 117 e ss. del Regolamento Emittenti;

VISTA la delibera n. 21326 del 9 aprile 2020 con la quale la Consob, ai sensi dell'art. 120, comma 2-*bis*, del Tuf ha determinato – per un periodo di tempo di tre mesi decorrenti dall'entrata in vigore della medesima delibera (11 aprile 2020), e salvo revoca anticipata – soglie inferiori “*a quella indicata nel comma 2 per società ad azionariato particolarmente diffuso*” – intendendo tali società come quelle non soggette a controllo di diritto, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1) c.c., richiamato dall'art. 93 del Tuf –, ed in particolare, *i*) l'ulteriore soglia dell'1% al superamento della quale sorgono gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 120, comma 2, del Tuf per le società di cui alla Sezione A del relativo allegato elenco (società non qualificabili PMI ai sensi dell'art. 1 *w-quater*.1 del Tuf) e *ii*) l'ulteriore soglia del 3% per le società qualificabili PMI ai sensi dell'art. 1 *w-quater*.1 del Tuf, di cui alla Sezione B del relativo allegato elenco;

VISTA altresì la delibera n. 21327 del 9 aprile 2020 con la quale la Consob, ai sensi dell'art. 120, comma 4-*bis*, del Tuf ha previsto – sempre per un periodo di tempo di tre mesi decorrenti dall'entrata in vigore della medesima delibera (11 aprile 2020), e salvo revoca anticipata – l'ulteriore soglia del 5% al raggiungimento o superamento della quale sorgono gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 120, comma 4-*bis*, del Tuf (“dichiarazioni delle intenzioni”) per le suddette società ad azionariato particolarmente diffuso, di cui al relativo allegato elenco;

VISTE le delibere n. 21352 del 6 maggio 2020 e n. 21404 del 17 giugno 2020 con le quali la Consob ha proceduto all'aggiornamento degli elenchi – allegati alle delibere n. 21326 e 21327 – delle società soggette alle previsioni di cui alle medesime delibere;

VISTA la delibera n. 21434 dell'8 luglio 2020 con cui la Commissione ha prorogato le previsioni di cui alle suddette delibere n. 21326 e n. 21327 del 9 aprile 2020, per un periodo di tre mesi, dal 12 luglio 2020 sino al 12 ottobre 2020, salvo revoca anticipata;

VISTA altresì la determinazione dirigenziale n. 34 del 16 luglio 2020 con la quale la Consob ha proceduto all'ulteriore aggiornamento degli elenchi – allegati alle delibere n. 21326 e 21327 – delle società soggette alle previsioni di cui alle medesime delibere;

VISTA la comunicazione trasmessa in data 27 luglio 2020 (prot. n. 0733843/20 del 28 luglio 2020), ai sensi dell'art. 120, comma 2, del Tuf (la “Comunicazione Aedes”), con la quale la società Augusto S.p.A. ha comunicato di detenere direttamente complessive n. 14.038.383 azioni della società quotata Aedes SIIQ S.p.A. (“Aedes”), rappresentative del 40,44% del relativo capitale sociale, in luogo della precedente partecipazione del 51,280%;

CONSIDERATO, pertanto, che, a seguito della Comunicazione Aedes, come reso noto sul sito internet della Consob in data 31 luglio 2020, Aedes non è più soggetta a controllo di diritto, sicché è annoverabile tra le società ad azionariato particolarmente diffuso, cui si applicano le previsioni di cui alle citate delibere n. 21326 e n. 21327 del 9 aprile 2020, come successivamente prorogate;

VISTA la comunicazione trasmessa in data 27 luglio 2020 (prot. n. 0733849/20 del 28 luglio 2020), ai sensi dell'art. 120, comma 2, del Tuf (la “Comunicazione Restart”), con la quale la medesima società Augusto S.p.A. ha altresì comunicato di detenere direttamente complessive n. 11.354.624 azioni ordinarie della società quotata Restart S.p.A. (“Restart”), rappresentative del 35,476% del relativo capitale sociale, in luogo della precedente partecipazione del 51,204%;

CONSIDERATO, pertanto, che, a seguito della Comunicazione Restart, come reso noto sul sito internet della Consob in data 31 luglio 2020, Restart non è più soggetta a controllo di diritto, sicché è annoverabile tra le società ad azionariato particolarmente diffuso, cui si applicano le previsioni di cui alle citate delibere n. 21326 e n. 21327 del 9 aprile 2020, come successivamente prorogate;

VISTA la comunicazione trasmessa in data 31 luglio 2020 (prot. n. 0752542/20), ai sensi dell'art. 120, comma 2, del Tuf (la “Comunicazione Acotel”), con la quale il Sig. Giovanni Casto ha comunicato di detenere complessivamente n. 8.518.174 azioni ordinarie di Acotel S.p.A. (“Acotel”), rappresentative del 63,046% circa del capitale sociale di Acotel;

CONSIDERATO, pertanto, che, a seguito della Comunicazione Acotel, come reso noto sul sito internet della Consob in data 5 agosto 2020, Acotel è soggetta al controllo di diritto del Sig. Giovanni Casto, sicché non è più annoverabile tra le società ad azionariato particolarmente diffuso, cui si applicano le previsioni di cui alle citate delibere n. 21326 e n. 21327 del 9 aprile 2020, come successivamente prorogate;

VISTA la comunicazione trasmessa in data 6 agosto 2020 (prot. n. 0774767/20), ai sensi dell'art. 120, comma 2, del Tuf (la “Comunicazione UBI”), con la quale la società Intesa Sanpaolo S.p.A. (“Intesa”) ha comunicato di detenere complessivamente n. 1.032.144.022 azioni ordinarie di Unione di Banche Italiane S.p.A. (“UBI”), rappresentative del 90,2% circa del capitale sociale di UBI, a seguito dell’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria promossa dalla stessa Intesa sulle azioni ordinarie di UBI conclusasi in data 30 luglio 2020, con data di pagamento fissata al 5 agosto u.s.;

CONSIDERATO, pertanto, che, a seguito della Comunicazione UBI, come reso noto sul sito internet della Consob in data 7 agosto 2020, UBI è soggetta al controllo di diritto di Intesa, sicché non è più annoverabile tra le società ad azionariato particolarmente diffuso, cui si applicano le previsioni di cui alle citate delibere n. 21326 e n. 21327 del 9 aprile 2020, come successivamente prorogate;

VISTA la comunicazione trasmessa in data 6 agosto 2020 (prot. n. 0773491/20), ai sensi dell'art. 120, comma 2, del Tuf (la “Comunicazione MolMed”), con la quale la AGC Inc (“AGC”) ha comunicato di detenere complessivamente n. 432.083.197 azioni ordinarie di Molecular Medicine S.p.A. (“MolMed”), rappresentative del 93,232% circa del capitale sociale di MolMed, a seguito dell’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa dalla stessa AGC sulle azioni ordinarie di MolMed conclusasi in data 24 luglio 2020, con data di pagamento fissata al 31 luglio u.s.;

CONSIDERATO, pertanto, che, a seguito della Comunicazione MolMed, come reso noto sul sito internet della Consob in data 7 agosto 2020, MolMed è soggetta al controllo di diritto di AGC, sicché non è più annoverabile tra le società ad azionariato particolarmente diffuso, cui si applicano le previsioni di cui alle citate delibere n. 21326 e n. 21327 del 9 aprile 2020, come successivamente prorogate;

VISTA la comunicazione trasmessa in data 7 agosto 2020 (prot. n. 0778033/20), ai sensi dell'art. 120, comma 2, del Tuf (la “Comunicazione Centrale del Latte”), con la quale il Sig. Angelo Mastrolia ha comunicato di detenere complessivamente n. 9.463.702 azioni ordinarie di Centrale del Latte d’Italia S.p.A. (“Centrale del Latte”), rappresentative del 67,59% circa del capitale sociale di Centrale del Latte, a seguito dell’offerta pubblica di acquisto e scambio obbligatoria promossa, per il tramite della società controllata Newlat Food S.p.A., conclusasi in data 24 luglio 2020, con data di pagamento fissata al 31 luglio u.s.;

CONSIDERATO, pertanto, che, a seguito della Comunicazione Centrale del Latte, come reso noto sul sito internet della Consob in data 7 agosto 2020, Centrale del Latte è soggetta al controllo di diritto del Sig. Angelo Mastrolia, sicché non è più annoverabile tra le società ad azionariato particolarmente diffuso, cui si applicano le previsioni di cui alle citate delibere n. 21326 e n. 21327 del 9 aprile 2020, come successivamente prorogate;

RITENUTO, pertanto, che, alla luce della Comunicazione Aedes, della Comunicazione Restart, della Comunicazione Acotel, della Comunicazione UBI, della Comunicazione MolMed e della Comunicazione Centrale del Latte, risulta necessario provvedere all’aggiornamento degli elenchi allegati alle delibere n. 21326 e n. 21327 del 9 aprile 2020, come successivamente sostituiti dalle delibere n. 21352 del 6 maggio 2020 e n. 21404 del 17 giugno 2020, nonché dalla determinazione dirigenziale n. 34 del 16 luglio 2020, segnatamente ridefinendo l’ambito di applicazione delineato dalle medesime, ai sensi dell’art. 120, commi 2-*bis* e 4-*bis*, del Tuf, nei seguenti termini:

- 1) inserendo Aedes SIIQ S.p.A. e Restart S.p.A. (*i*) nella Sezione B dell’elenco n. 1 allegato alla determinazione dirigenziale n. 34 del 16 luglio 2020, inerente alle società qualificabili PMI ai sensi dell'art. 1 *w-quater*.1 del Tuf, cui si applica, ai sensi dell'art. 120, comma 2-*bis*, del Tuf, l'ulteriore soglia del 3% per la comunicazione delle partecipazioni rilevanti, nonché (*ii*) nell’elenco n. 2 allegato alla determinazione dirigenziale n. 34 del 16 luglio 2020, inerente alle società cui si applica, ai sensi dell'art. 120, comma 4-*bis*, del Tuf, l'ulteriore soglia del 5% al raggiungimento o superamento della quale sorgono gli obblighi di comunicazione delle “dichiarazioni di intenzioni”;
- 2) espungendo Acotel S.p.A., Molecular Medicine S.p.A. e Centrale del Latte d’Italia S.p.A. (*i*) dalla Sezione B del citato elenco n. 1 allegato alla determinazione dirigenziale n. 34 del 16 luglio 2020, inerente alle società qualificabili PMI ai sensi dell'art. 1 *wquater*.1 del Tuf), cui si applica, ai sensi dell'art. 120, comma 2-*bis*, del Tuf, l'ulteriore soglia del 3% per la

- comunicazione delle partecipazioni rilevanti e (ii) dal citato elenco n. 2 allegato alla determinazione dirigenziale n. 34 del 16 luglio 2020;
- 3) espungendo Unione di Banche Italiane S.p.A. (i) dalla Sezione A del citato elenco n. 1 allegato alla determinazione dirigenziale n. 34 del 16 luglio 2020, inerente alle società non qualificabili PMI ai sensi dell'art. 1 *quater*.1 del Tuf), cui si applica, ai sensi dell'art. 120, comma 2-*bis*, del Tuf, l'ulteriore soglia dell'1% per la comunicazione delle partecipazioni rilevanti, nonché (ii) dal citato elenco n. 2 allegato alla determinazione dirigenziale n. 34 del 16 luglio 2020;

RISCONTRATO che sussistono le condizioni indicate nei paragrafi 1.1.1. e 1.1.2. dell'Allegato n. 1 alle delibere della Commissione n. 21358 del 13 maggio 2020 e n. 21435 dell'8 luglio 2020, con le quali è stato aggiornato l'elenco delle attività attribuite ai Responsabili di Divisione *ex art. 20* del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dalla Consob, tra l'altro, attribuendo al Responsabile della Divisione *Corporate Governance* le competenze allo svolgimento dell'attività di aggiornamento degli elenchi – nonché il potere, ai sensi dell'art. 114, comma 5, del Tuf, di richiedere informazioni circa la partecipazione al relativo capitale votante – delle società per le quali si applica la riduzione delle soglie percentuali iniziali di comunicazione;

DETERMINA

1. L'elenco, Sezioni A e B, allegato alla delibera n. 21326 del 9 aprile 2020, come da ultimo sostituito dalla determinazione dirigenziale n. 34 del 16 luglio 2020, inerente agli emittenti quotati, aventi l'Italia come Stato membro d'origine, ad azionariato particolarmente diffuso, per i quali si applica la riduzione delle soglie percentuali iniziali di comunicazione, adottata, ai sensi dell'art. 120, commi 2-*bis*, del Tuf, con la delibera n. 21326 del 9 aprile 2020 – come successivamente prorogata –, è sostituito dall'elenco n. 1, Sezioni A e B, allegato alla presente determinazione.

2. L'elenco allegato alla delibera n. 21327 del 9 aprile 2020, come da ultimo sostituito dalla determinazione dirigenziale n. 34 del 16 luglio 2020, inerente agli emittenti quotati, aventi l'Italia come Stato membro d'origine, ad azionariato particolarmente diffuso, per i quali si applica la riduzione della soglia percentuale iniziale di comunicazione delle dichiarazioni delle intenzioni, adottata, ai sensi dell'art. 120, comma 4-*bis*, del Tuf, con la delibera n. 21327 del 9 aprile 2020 – come successivamente prorogata –, è sostituito dall'elenco n. 2 allegato alla presente determinazione.

Ai sensi dell'art. 114, comma 5, del Tuf, chiunque, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, detenga una partecipazione al capitale votante di Aedes SIIQ S.p.A. e/o di Restart S.p.A. superiore alla soglia del 3% ed inferiore o pari alla soglia del 5% di cui all'art. 120, comma 2, del Tuf, è tenuto a darne comunicazione con le modalità ed i termini previsti dal medesimo art. 120, comma 2, del Tuf, entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla suddetta data.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito *internet* della Consob.

Il Responsabile della Divisione
Corporate Governance

Firmato digitalmente da
Silvia Ulissi

Elenco n. 1

A) Emittenti quotati non PMI ad azionariato diffuso (non controllati di diritto)

1.	A2A SPA
2.	ANIMA HOLDING SPA
3.	ASSICURAZIONI GENERALI SPA
4.	ASTM SPA
5.	ATLANTIA SPA
6.	AZIMUT HOLDING SPA
7.	BANCA MEDIOLANUM SPA
8.	BANCA POPOLARE DI SONDRIO, SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI
9.	BANCO BPM SPA
10.	BPER BANCA SPA
11.	CERVED GROUP SPA
12.	ENEL SPA
13.	ENI SPA
14.	FINECOBANK BANCA FINECO SPA
15.	HERA SPA (HOLDING ENERGIA RISORSE AMBIENTE)
16.	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA -INWIT
17.	INTERPUMP GROUP SPA
18.	INTESA SANPAOLO SPA
19.	IREN SPA
20.	ITALGAS SPA
21.	ITALMOBILIARE SPA
22.	LEONARDO - SOCIETA' PER AZIONI
23.	MEDIASET SPA
24.	MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA
25.	MONCLER SPA
26.	NEXI S.P.A.
27.	OVS SPA
28.	PIRELLI & C. SPA
29.	PRYSMIAN SPA
30.	SAIPEM SPA
31.	SANLORENZO SPA
32.	SARAS SPA RAFFINERIE SARDE
33.	SNAM SPA
34.	SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA
35.	TELECOM ITALIA SPA
36.	TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA
37.	UNICREDIT SPA
38.	UNIPOL GRUPPO SPA
39.	WEBUILD SPA

B) Emittenti quotati PMI ad azionariato diffuso (non controllati di diritto)

1.	ACSM-AGAM SPA
2.	AEDES SIIQ SPA
3.	AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA SPA
4.	ALKEMY SPA
5.	AVIO SPA
6.	BANCA FARMAFACTORING SPA
7.	BANCA FINNAT EURAMERICA
8.	BANCA SISTEMA SPA
9.	BASIC NET SPA
10.	BASTOGI SPA
11.	BE SHAPING THE FUTURE SPA
12.	BF SPA
13.	BIALETTI INDUSTRIE SPA
14.	BIOERA SPA
15.	BORGOSESIA SPA
16.	CAREL INDUSTRIES SPA
17.	CELLULARLINE SPA
18.	CHL - CENTRO HL DISTRIBUZIONE SPA
19.	CIR SPA
20.	COIMA RES SPA SIIQ
21.	COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA - CIA SPA
22.	CREDITO VALTELLINESE SPA
23.	CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA
24.	DIGITAL BROS SPA
25.	DOVALUE SPA
26.	EL.EN. SPA
27.	ENERVIT SPA
28.	EPRICE SPA
29.	EQUITA GROUP SPA
30.	ESPRINET SPA
31.	EUKEDOS SPA
32.	EUROTECH SPA
33.	GABETTI PROPERTY SOLUTIONS SPA
34.	GRUPPO MUTUIONLINE SPA
35.	GUALA CLOSURES SPA
36.	IGD - IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SIIQ SPA
37.	ILLIMITY BANK SPA
38.	ITWAY SPA
39.	LA DORIA SPA
40.	LVENTURE GROUP SPA
41.	MONDO TV SPA
42.	MONRIF SPA

43.	OLIDATA SPA
44.	OPENJOBMETIS SPA
45.	ORSERO SPA
46.	PRIMA INDUSTRIE SPA
47.	RATTI SPA
48.	RCS MEDIAGROUP SPA
49.	RESTART SPA
50.	RETELIT SPA - RETI TELEMATICHE ITALIANE SPA
51.	RISANAMENTO SPA
52.	ROSSS SPA
53.	SABAF SPA
54.	SAES GETTERS SPA
55.	SAFILO GROUP SPA
56.	SICIT GROUP SPA
57.	TAMBURI INVESTMENT PARTNERS SPA
58.	TECHEDGE SPA
59.	TESMEC SPA
60.	TISCALI SPA
61.	TREVI - FINANZIARIA INDUSTRIALE SPA
62.	TXT E-SOLUTIONS SPA
63.	UNIEURO SPA

Elenco n. 2

Emittenti quotati azionariato diffuso (non controllati di diritto)

1.	A2A SPA
2.	ACSM-AGAM SPA
3.	AEDES SIIQ SPA
4.	AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA SPA
5.	ALKEMY SPA
6.	ANIMA HOLDING SPA
7.	ASSICURAZIONI GENERALI SPA
8.	ASTM SPA
9.	ATLANTIA SPA
10.	AVIO SPA
11.	AZIMUT HOLDING SPA
12.	BANCA FARMAFACTORING SPA
13.	BANCA FINNAT EURAMERICA
14.	BANCA MEDIOLANUM SPA
15.	BANCA POPOLARE DI SONDRIO, SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI
16.	BANCA SISTEMA SPA
17.	BANCO BPM SPA
18.	BASIC NET SPA
19.	BASTOGI SPA
20.	BE SHAPING THE FUTURE SPA
21.	BF SPA
22.	BIALETTI INDUSTRIE SPA
23.	BIOERA SPA
24.	BORGOSIESIA SPA
25.	BPER BANCA SPA
26.	CAREL INDUSTRIES SPA
27.	CELLULARLINE SPA
28.	CERVED GROUP SPA
29.	CHL - CENTRO HL DISTRIBUZIONE SPA
30.	CIR SPA
31.	COIMA RES SPA SIIQ
32.	COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA - CIA SPA
33.	CREDITO VALTELLINESE SPA
34.	CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA
35.	DIGITAL BROS SPA
36.	DOVALUE SPA
37.	EL.EN. SPA
38.	ENEL SPA
39.	ENERVIT SPA
40.	ENI SPA
41.	EPRICE SPA

42.	EQUITA GROUP SPA
43.	ESPRINET SPA
44.	EUKEDOS SPA
45.	EUROTECH SPA
46.	FINECOBANK BANCA FINECO SPA
47.	GABETTI PROPERTY SOLUTIONS SPA
48.	GRUPPO MUTUIONLINE SPA
49.	GUALA CLOSURES SPA
50.	HERA SPA (HOLDING ENERGIA RISORSE AMBIENTE)
51.	IGD - IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SIIQ SPA
52.	ILLIMITY BANK SPA
53.	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA -INWIT
54.	INTERPUMP GROUP SPA
55.	INTESA SANPAOLO SPA
56.	IREN SPA
57.	ITALGAS SPA
58.	ITALMOBILIARE SPA
59.	ITWAY SPA
60.	LA DORIA SPA
61.	LEONARDO - SOCIETA' PER AZIONI
62.	LVENTURE GROUP SPA
63.	MEDIASET SPA
64.	MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA
65.	MONCLER SPA
66.	MONDO TV SPA
67.	MONRIF SPA
68.	NEXI S.P.A.
69.	OLIDATA SPA
70.	OPENJOBMETIS SPA
71.	ORSERO SPA
72.	OVS SPA
73.	PIRELLI & C. SPA
74.	PRIMA INDUSTRIE SPA
75.	PRYSMIAN SPA
76.	RATTI SPA
77.	RCS MEDIAGROUP SPA
78.	RESTART SPA
79.	RETELIT SPA - RETI TELEMATICHE ITALIANE SPA
80.	RISANAMENTO SPA
81.	ROSS SPA
82.	SABAF SPA
83.	SAES GETTERS SPA
84.	SAFILO GROUP SPA
85.	SAIPEM SPA
86.	SANLORENZO SPA
87.	SARAS SPA RAFFINERIE SARDE

88.	SICIT GROUP SPA
89.	SNAM SPA
90.	SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA
91.	TAMBURI INVESTMENT PARTNERS SPA
92.	TECHEDGE SPA
93.	TELECOM ITALIA SPA
94.	TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA
95.	TESMEC SPA
96.	TISCALI SPA
97.	TREVI - FINANZIARIA INDUSTRIALE SPA
98.	TXT E-SOLUTIONS SPA
99.	UNICREDIT SPA
100.	UNIEURO SPA
101.	UNIPOL GRUPPO SPA
102.	WEBUILD SPA